



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
n. 1340 del 26/11/2021

Proponente: UO Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi

Oggetto: Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari art. 20 Legge 67/1988 - Intervento n. 32.a AdP "Riqualificazione ed adeguamento dell'ex padiglione Massari (Perugia) per realizzazione sede dei servizi citologia, farmaceutico ed ambulatori dell'area distrettuale del perugino" CUP F91B16000620003 - Lotto 5 - Approvazione schema di contratto di appalto

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 17435 del 18/11/2021 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott. Alessandro MACCIONI

il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Massimo D'ANGELO

Hash .pdf (SHA256):

23a494df11e7be63e5137a1f80e703cecc08687076bf943b092d7b949d0994bc

Hash .p7m (SHA256):

9b98d55d0a6abe41d3eaf24955ecc60c8be0772ee29e72700f8bb7087e80e55d

Firme digitali apposte sulla proposta:

Roberto Susta, Alessandro Maccioni, Fabio Pagliaccia, Massimo D'Angelo

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Gilberto GENTILI)*

sostituito dal Direttore Amministrativo Dott. Alessandro Maccioni
ai sensi della Delibera n. 574 del 07/05/2021

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

- ✓ con DGR n. 164 del 22/02/2016, la Regione Umbria ha approvato l'elenco degli interventi prioritari da finanziare e il nuovo schema di accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20, legge 67/1988;
- ✓ l'Accordo di programma integrativo, sottoscritto il 12/12/2016 tra Regione Umbria e Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, prevede, tra gli altri, l'intervento n. 32 AdP *"Realizzazione struttura per cure palliative (Hospice) c/o ex padiglione Massari (PG)"*, di proprietà dell'Azienda USL Umbria 1;
- ✓ con DGR n. 1606 del 28/12/2016, la Regione Umbria, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di programma integrativo ex art. 20 L. 67/88, ha impegnato la quota di cofinanziamento regionale;
- ✓ con DGR n. 134 del 20/02/2017, la Regione Umbria ha preso atto del suddetto Accordo di programma integrativo, confermando la quota di cofinanziamento Stato/Regione per ciascun intervento e ha stabilito le modalità di trasmissione della documentazione progettuale da parte degli Enti attuatori;
- ✓ che con nota prot. n. 96385 del 12/07/2017, è stata richiesta alla Regione Umbria la rimodulazione dell'intervento n. 32 con il seguente: *"Riqualificazione ed adeguamento dell'ex-padiglione Massari (Perugia) per realizzazione sede dei servizi citologia, farmaceutico ed ambulatori dell'area distrettuale del perugino"*;
- ✓ con le D.G.R. n. 885/2017 e n. 1345/2017 è stato rimodulato l'Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 l.n. 67/88 del 12/12/2016, e, tra gli altri, l'intervento n. 32 *"Realizzazione struttura per cure palliative (Hospice) c/o ex padiglione Massari (PG)"*, è stato sostituito con l'intervento n. 32.a *"Riqualificazione ed adeguamento dell'ex-padiglione Massari (Perugia) per realizzazione sede dei servizi citologia, farmaceutico ed ambulatori dell'area distrettuale del perugino"*;
- ✓ con Deliberazione n. 60 del 22/01/2018, la Giunta Regionale, a seguito del nulla osta del Ministero della Salute, ha adottato formalmente le modifiche apportate con D.G.R. n. 885/2017 e n. 1345/2017 all'Accordo di programma integrativo del 12/12/2016 ove, tra gli altri, è previsto il seguente finanziamento per l'intervento in argomento:

n. AdP	Denominazione intervento da Accordo di Programma	Quota statale	Quota regionale	Totale finanziamento
32.a	Riqualificazione ed adeguamento dell'ex-padiglione Massari (Perugia) per realizzazione sede dei servizi citologia, farmaceutico ed ambulatori dell'area distrettuale del perugino	1.425.000,00	75.000,00	1.500.000,00

- ✓ con Delibera n. 971 del 19/07/2017, è stata attivata procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, dell'intervento n. 32.a AdP *"Riqualificazione ed adeguamento dell'ex-padiglione Massari (Perugia) per realizzazione sede dei servizi citologia, farmaceutico ed ambulatori dell'area distrettuale del*

perugino”, inerenti la progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:

- ✓ con Delibera n. 1590 del 29/11/2017 è stata disposta l’aggiudicazione dei servizi di ingegneria alla società RPA srl, c.f. 02776790541 con sede in Perugia, Strada del Colle n. 1/A Fraz. Fontana;
- ✓ con Delibera n. 142 del 05/02/2018 è stato approvato il relativo disciplinare di incarico, acquisito al Reg. USL n. 58 del 26/02/2018;
- ✓ il Progetto Definitivo dei lavori relativi all’intervento in argomento è stato trasmesso da parte della società RPA srl in data 13/02/2018 e acquisito al prot. USL in entrata n. 23035;
- ✓ con Delibera n. 214 del 21/02/2018 è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 27 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in forma semplificata e in modalità asincrona, per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche nonché di soggetti gestori di servizi interferenti e comunque interessati dal progetto di riqualificazione del Padiglione Massari;
- ✓ con Delibera n. 1676 del 20/12/2018 sono state approvate le risultanze della Conferenza di Servizi e approvato, per l’effetto, ai sensi dell’art. 27, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Progetto Definitivo dei lavori;
- ✓ con Delibera n. 579 del 10/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo e, con nota prot. n. 67386 dell’11/04/2019, è stata trasmessa al servizio regionale competente la documentazione per la richiesta di ammissione a finanziamento;
- ✓ con Delibera n. 619 del 24/04/2019 è stato approvato il Modello A Trama dell’intervento e, con nota prot. n. 82062 del 06/05/2019, la delibera medesima è stata trasmessa al servizio regionale competente;
- ✓ con Delibera n. 1625 del 19/12/2019:
 - si è preso atto del Decreto di ammissione a finanziamento dell’intervento, trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 0138611 del 17/07/2019, acquisita al prot. USL n. 131419 del 18/07/2019;
 - sono stati approvati i documenti progettuali aggiornati sulla base dell’Elenco prezzi regionale Anno 2018, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2018, n. 1027 e Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2019, n. 481;
- ✓ con Delibera n. 144 del 10/02/2020, è stata approvata la documentazione di gara per la *“Procedura aperta sotto soglia comunitaria suddivisa in n. 9 lotti distinti per l’affidamento dei lavori impiantistici e di riqualificazione di strutture aziendali”*, ove tra gli altri, veniva previsto il Lotto 5 - Intervento n. 32.a AdP "Riqualificazione ed adeguamento dell'ex padiglione Massari (Perugia) per realizzazione sede dei servizi citologia, farmaceutico ed ambulatori dell'area distrettuale del perugino" CUP F91B16000620003 CIG 81137920FA CUI L03301860544201700007, per l’importo a base di gara di € 1.180.501,80, compresi € 30.878,00 per oneri della sicurezza compresi all’interno delle spese generali, € 33.000,00 costi della sicurezza ed € 289.480,62 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ex art. 23 L.R. 3/2010;
- ✓ con Delibera n. 207 del 17/02/2021, l’intervento in argomento è stato aggiudicato nei confronti della Ditta La Torre Costruzioni srl c.f. 05362211004, con sede in Palombara Sabina (RM), S.P. Pascolare n. 164, che ha offerto un ribasso del 28,289%,

- ✓ l'importo netto di aggiudicazione, risulta essere pari ad € 946.511,27, costituito da € 593.152,65 per lavori (€ 827.143,18 - 28,289%), € 30.878,00 per oneri della sicurezza compresi all'interno delle spese generali, € 33.000,00 costi della sicurezza ed € 289.480,62 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ex art. 23 L.R. 3/2010;
- ✓ con nota PEC prot. n. 0032171 del 22/02/2021, l'aggiudicazione dei lavori è stata comunicata a tutti i candidati che hanno presentato offerta ammessa in gara ed, ai sensi dell'art. 76, c. lett. a) del D. Lgs. 50/2016, è stata svincolata la garanzia provvisoria;
- ✓ il risultato della procedura di affidamento dei lavori è stato pubblicato sul:
 - Profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Appalti aggiudicati,
 - Servizio Contratti Pubblici del MIT,
 - Portale dei bandi e dei contratti pubblici Anac,
 - GURI n. 26 del 05/03/2021,
 - Corriere dell'Umbria del 17/03/2021,
 - Gazzetta Aste e Appalti n. 45 dell'8/03/2021

VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce quanto segue:

- a) al comma 7, che l'aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
- b) al comma 8, che la stipulazione del contratto di appalto deve avvenire entro il termine di sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione;
- c) al comma 9, il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. USL n. 0186817 del 14/10/2021 l'aggiudicatario ha trasmesso la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto di appalto;

CONSIDERATO che:

- a) l'aggiudicazione dei lavori, effettuata a favore dell'impresa La Torre Costruzioni srl è divenuta efficace in data 15/11/2021, a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e s.m.i., che hanno confermato la veridicità di quanto dichiarato in sede di gara da parte dell'Impresa medesima, relativamente ai requisiti di ordine generale e speciale, così come risulta dal verbale acquisito al prot. USL n. 0207007 del 16/11/2021, redatto dal Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Fabio Pagliaccia;
- b) è decorso il termine di trentacinque giorni, di cui al comma 9 dell'art. 32 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ATTESO che, al fine di disciplinare l'esecuzione dei lavori ed i relativi termini contrattuali, è stato opportunamente rimodulato lo schema di contratto di appalto, da stipulare in forma di scrittura privata in modalità elettronica con La Torre Costruzioni srl, per un importo netto di € 946.511,27, compresi manodopera, oneri e costi della sicurezza, oltre IVA come per legge; schema di contratto che è allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1);

DATO ATTO che alla spesa complessiva di € 1.500.000,00 si farà fronte con i fondi di cui all'art. 20 L 67/1988 (DGR 134/2017), iscritti come segue:

NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOL. FONTE DI FINANZ.	CODICE PIANO INV.	QUOTA FINANZ.€
120-100-20	5036	AZA0-0600	AZA0-0004	QUOTA STATO	2018/06	1.425.000,00
120-100-50	5035	AZA0-0600	AZA0-0005	QUOTA REGIONE	2018/06	75.000,00

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

VISTI:

- ✓ il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ✓ il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- ✓ la L.R. 3/2010 e s.m.i.;
- ✓ le Linee Guida Anac n. 3;
- ✓ la L. 120/2020;
- ✓ la Legge 108/2021;
- ✓ la Delibera del Direttore Generale n. 408/2021 "Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e l'Integrità 2021 - 2023";

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente Delibera

- 1) **APPROVARE** lo schema di contratto di appalto per lavori relativi all'intervento n. 32.a "Riqualificazione ed adeguamento dell'ex padiglione Massari (Perugia) per realizzazione sede dei servizi citologia, farmaceutico ed ambulatori dell'area distrettuale del perugino", da stipulare in forma di scrittura privata in modalità elettronica con La Torre Costruzioni srl, per un importo netto di € 946.511,27, compresi manodopera, oneri e costi della sicurezza, oltre IVA come per legge; schema di contratto che è allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1).
- 2) **DELEGARE** il Dott. Ing. Fabio Pagliaccia, Dirigente dell'U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi, alla stipula del contratto di cui al precedente punto.

Il Funzionario Istruttore
Annalisa Spoletini

Il Responsabile P.O.
Dott. Roberto Susta

Il Dirigente
Dott. Ing. Fabio Pagliaccia

AZIENDA USL UMBRIA 1**SEDE LEGALE VIA G. GUERRA 21 – PERUGIA**

* * *

**OGGETTO: CONTRATTO D'APPALTO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO N.
32.A "RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'EX-PADIGLIONE
MASSARI (PERUGIA) PER REALIZZAZIONE SEDE DEI SERVIZI CITOLOGIA,
FARMACEUTICO ED AMBULATORI DELL'AREA DISTRETTUALE DEL
PERUGINO"**

CUP F91B16000620003 CIG 81137920FA

* * *

L'anno duemilaventuno, il giorno ____ del mese di novembre, con la presente scrittura privata, a valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge:

TRA

_____, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della USL Umbria 1 con sede in Perugia, Via G. Guerra 21, Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente della U.O.C. Attività Tecniche - Beni e Servizi, a ciò delegato dal Direttore Generale con Delibera n. __ del _____, nel presente atto denominata anche "Stazione Appaltante".

E

_____ il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Rappresentante legale dell'impresa La Torre Costruzioni srl c.f. 05362211004, con sede in S.P. Pascolare, 164 00018 Palombara Sabina (RM)

nel presente atto denominata anche “appaltatore”;

PREMESSO

- ✓ con DGR n. 164 del 22/02/2016, la Regione Umbria ha approvato l’elenco degli interventi prioritari da finanziare e il nuovo schema di accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20, legge 67/1988;
- ✓ l’Accordo di programma integrativo, sottoscritto il 12/12/2016 tra Regione Umbria e Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, prevede, tra gli altri, l’intervento n. 32 AdP *“Realizzazione struttura per cure palliative (Hospice) c/o ex padiglione Massari (PG)”*, di proprietà dell’Azienda USL Umbria 1;
- ✓ con DGR n. 1606 del 28/12/2016, la Regione Umbria, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di programma integrativo ex art. 20 L. 67/88, ha impegnato la quota di cofinanziamento regionale;
- ✓ con DGR n. 134 del 20/02/2017, la Regione Umbria ha preso atto del suddetto Accordo di programma integrativo, confermando la quota di cofinanziamento Stato/Regione per ciascun intervento e ha stabilito le modalità di trasmissione della documentazione progettuale da parte degli Enti attuatori;
- ✓ che con nota prot. n. 96385 del 12/07/2017, è stata richiesta alla Regione Umbria la rimodulazione dell’intervento n. 32 con il seguente: *“Riqualficazione ed adeguamento dell’ex-padiglione Massari (Perugia) per realizzazione sede dei servizi citologia, farmaceutico ed ambulatori dell’area distrettuale del perugino”*;
- ✓ con le D.G.R. n. 885/2017 e n. 1345/2017 è stato rimodulato l’Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20

l.n. 67/88 del 12/12/2016, e, tra gli altri, l'intervento n. 32 *“Realizzazione struttura per cure palliative (Hospice) c/o ex padiglione Massari (PG)”*, è stato sostituito con l'intervento n. 32.a *“Riqualificazione ed adeguamento dell'ex-padiglione Massari (Perugia) per realizzazione sede dei servizi citologia, farmaceutico ed ambulatori dell'area distrettuale del perugino”*;

- ✓ con Deliberazione n. 60 del 22/01/2018, la Giunta Regionale, a seguito del nulla osta del Ministero della Salute, ha adottato formalmente le modifiche apportate con D.G.R. n. 885/2017 e n. 1345/2017 all'Accordo di programma integrativo del 12/12/2016;
- ✓ con Delibera n. 971 del 19/07/2017, è stata attivata procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, dell'intervento n. 32.a AdP *“Riqualificazione ed adeguamento dell'ex-padiglione Massari (Perugia) per realizzazione sede dei servizi citologia, farmaceutico ed ambulatori dell'area distrettuale del perugino”*, inerenti la progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:
- ✓ con Delibera n. 1590 del 29/11/2017 è stata disposta l'aggiudicazione dei servizi di ingegneria alla società RPA srl, c.f. 02776790541 con sede in Perugia, Strada del Colle n. 1/A Fraz. Fontana;
- ✓ con Delibera n. 142 del 05/02/2018 è stato approvato il relativo disciplinare di incarico, acquisito al Reg. USL n. 58 del 26/02/2018;
- ✓ il Progetto Definitivo dei lavori relativi all'intervento in argomento è stato trasmesso da parte della società RPA srl in data 13/02/2018 e acquisito al prot. USL in entrata n. 23035;

- ✓ con Delibera n. 214 del 21/02/2018 è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 27 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche nonché di soggetti gestori di servizi interferenti e comunque interessati dal progetto di riqualificazione del Padiglione Mas-sari;
- ✓ con Delibera n. 1676 del 20/12/2018 sono state approvate le risultanze della Conferenza di Servizi e approvato, per l'effetto, ai sensi dell'art. 27, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Progetto Definitivo dei lavori;
- ✓ con Delibera n. 579 del 10/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo e, con nota prot. n. 67386 dell'11/04/2019, è stata trasmessa al servizio regionale competente la documentazione per la richiesta di ammissione a finanziamento;
- ✓ con Delibera n. 619 del 24/04/2019 è stato approvato il Modello A Trama dell'intervento e, con nota prot. n. 82062 del 06/05/2019, la delibera medesima è stata trasmessa al servizio regionale competente;
- ✓ con Delibera n. 1625 del 19/12/2019:
 - si è preso atto del Decreto di ammissione a finanziamento dell'intervento, trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 0138611 del 17/07/2019, acquisita al prot. USL n. 131419 del 18/07/2019;
 - sono stati approvati i documenti progettuali aggiornati sulla base dell'Elenco prezzi regionale Anno 2018, approvato con Delibera-

zione della Giunta Regionale 19 settembre 2018, n. 1027 e Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2019, n. 481;

- ✓ con Delibera n. 144 del 10/02/2020, è stata approvata la documentazione di gara per la "*Procedura aperta sotto soglia comunitaria suddivisa in n. 9 lotti distinti per l'affidamento dei lavori impiantistici e di riqualificazione di strutture aziendali*", ove tra gli altri, veniva previsto il Lotto 5 - Intervento n. 32.a AdP "Riqualificazione ed adeguamento dell'ex padiglione Massari (Perugia) per realizzazione sede dei servizi citologia, farmaceutico ed ambulatori dell'area distrettuale del perugino" CUP F91B16000620003 CIG 81137920FA CUI L03301860544201700007, per l'importo a base di gara di € 1.180.501,80, compresi € 30.878,00 per oneri della sicurezza compresi all'interno delle spese generali, € 33.000,00 costi della sicurezza ed € 289.480,62 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ex art. 23 L.R. 3/2010;
- ✓ con Delibera n. 207 del 17/02/2021, l'intervento in argomento è stato aggiudicato nei confronti della Ditta La Torre Costruzioni srl c.f. 05362211004, con sede in Palombara Sabina (RM), S.P. Pascolare n. 164, che ha offerto un ribasso del 28,289%,
- ✓ con Delibera n. ____ del _____ è stato approvato il presente schema di contratto di appalto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante concede all'Impresa La Torre Costruzioni srl, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori relativi all'intervento 32.a *"Riqualificazione ed adeguamento dell'ex-padiglione Massari (Perugia) per realizzazione sede dei servizi citologia, farmaceutico ed ambulatori dell'area distrettuale del perugino"*, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. Per maggiori dettagli si rimanda alle relazioni specialistiche e ai rispettivi elaborati grafici.
2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ARTICOLO 3 – DOCUMENTI E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle norme di gara e dalla seguente documentazione tecnica e descrittiva, costituente parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata, ma depositata agli atti della Stazione appaltante che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intende integralmente riportata e trascritta con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:
 - a) Bando di gara e la restante documentazione di gara approvata dalla stazione appaltante con Delibere nn. 1625 del 19/12/2019, 144 del 10/02/2020 e 207 del 17/02/2021;
 - b) Capitolato generale approvato con DM 145/2000, nelle parti non

abrogate dal DPR 207/2010 e non disapplicate dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente Contratto.

- c) Capitolato speciale d'Appalto;
 - d) Tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
 - e) L'Elenco prezzi unitari e il computo metrico estimativo;
 - f) Piani di Sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
 - g) Il cronoprogramma di cui all'art. 40 del DPR 207/2010 e s.m.i.;
 - h) Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire, anche se non richiamati dal presente contratto, potranno essere consegnati all'appaltatore dalla Direzione lavori in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori.
2. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 nelle parti non abrogate, nel DM 49/2018 e quelle contenute e richiamate nel capitolato speciale.
3. In caso di contrasti interpretativi, le parti riconoscono la prevalenza del contratto e dei documenti soprarichiamati nell'ordine in cui sono stati elencati.

ARTICOLO 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo contrattuale, al netto del ribasso del 28,289%, ammonta a € 946.511,27, per lavori compensati **“a corpo”**, così come di seguito specificato:
- a) Importo lavori: € 593.152,65
 - b) Costo della manodopera: € 289.480,62

- c) Oneri per la sicurezza: € 30.878,00
- d) Costi della sicurezza: € 33.000,00
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il corrispettivo è determinato "a corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. dddd), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

**ARTICOLO 5 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE,
DIREZIONE DEL CANTIERE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio in S.P. Pascolare, 164 00018 Palombara Sabina (RM)
2. Le comunicazioni, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale e del DPCM 22 luglio 2011, avverranno mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata c/o il seguente indirizzo: latorrecostruzioni@registerpec.it
3. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata

comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 6 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del presente contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi nei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa convocazione dell'esecutore.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, è fissato in **giorni 540-** (cinquecentoquaranta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Sono fatte salve eventuali proroghe concesse ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto.
3. Il termine di esecuzione dei lavori è da considerarsi inderogabile. Pertanto, qualora necessario, l'Esecutore dovrà articolare le lavorazioni in più turni, anche notturni, al fine di garantire il rispetto del termine assegnato. L'eventuale articolazione in più turni, come sopra, è da considerarsi compresa nel prezzo "a corpo" dell'Appalto (cfr. art. 14 e seguenti del C.S.A. parte prima)

ARTICOLO 7 – PENALE PER I RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale, consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale come specificato all'art. 18 del Capitolato Speciale d'appalto.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

ARTICOLO 8 – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. n. 49/2018, è ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Qualora l'esecutore ritenga siano cessate le cause della sospensione dei lavori, Senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Limitatamente alle casistiche di cui al comma 2 art 107 del D.Lgs. 50/2016

es.m.i., qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, ovvero i sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso ed indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto, come funzionali all'andamento dei lavori ed integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 4.
6. Si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 16-17 del Capitolato Speciale d'appalto.

ARTICOLO 9 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Impresa si obbliga di dare esecuzione ai lavori assunti seguendo fedelmente le indicazioni del progetto e le prescrizioni che verranno impartite anche verbalmente dalla Direzione dei Lavori, impiegando materiali delle migliori qualità e provenienze ed adottando tutte le regole dell'arte, onde i lavori siano perfettamente compiuti in ogni loro parte.
2. L'Impresa si obbliga inoltre a coordinare i propri lavori anche con quelli delle Ditte chiamate direttamente dal Committente a realizzare eventuali lavori di completamento, che dovranno comunque essere concordati preventivamente tra il Committente e l'Impresa stessa.
3. Rimane contrattualmente stabilito che, nonostante i controlli di ogni genere

eseguiti dalla Direzione dei Lavori nell'esclusivo interesse del Committente, l'Impresa stessa rimane, nei confronti del Committente, unica e completa responsabile dell'esecuzione delle opere e della corrispondenza della qualità dei materiali con quella pattuita. Di conseguenza, essa dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi di qualunque natura, se imputabili all'Impresa. L'Impresa dovrà fornire ogni aiuto alla Direzione dei Lavori per individuare la migliore soluzione alle problematiche che si prospetteranno durante il corso dei lavori; sostenere ogni altro onere, di qualunque natura, che risulti necessario per la completa e buona esecuzione delle opere comprese nell'appalto.

4. Sono a carico dell'esecutore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento od in forza del capitolato generale di appalto per quanto applicabile, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 47 e 48 del Capitolato Speciale. In ogni caso, l'appaltatore a proprie spese, dovrà:
 - a) installare il cantiere nel rispetto della normativa sulla sicurezza e l'igiene del lavoro;
 - b) predisporre secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, e posizionare in vista, il cartello di cantiere;
 - c) realizzare una recinzione di cantiere, secondo le modalità indicate dal Committente e dalla Direzione dei Lavori, a delimitazione dell'area di cantiere;
 - d) garantire ed assicurare la chiusura delle vie di accesso all'area di cantiere al di fuori dell'orario di lavoro;
 - e) eseguire ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori

su solai, balconi e qualsiasi altra struttura portante, di importanza statica o oggetto di intervento;

- f) provvedere alla esecuzione di tutte quelle operazioni di tracciato e di rilievo, che risultassero necessarie per la realizzazione delle opere;
- g) assicurare ogni adempimento ed assistenza richiesta dagli organi competenti ad effettuare eventuali verifiche in corso d'opera sui lavori, in conformità a quanto disposto da leggi e disposizioni regionali inerenti gli interventi in favore delle zone terremotate;
- h) adottare tutti i provvedimenti e tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- i) mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
- j) provvedere alla corretta tenuta, su apposito stampato, e all'aggiornamento quotidiano, del Giornale dei Lavori (o Giornale di Cantiere), ove dovranno essere indicati giorno per giorno i nominativi degli operai presenti, gli eventuali mezzi utilizzati, e la descrizione delle lavorazioni svolte, facendo riferimento agli elaborati di progetto e integrandola, se occorre, con eventuali disegni e/o con fotografie; tale Giornale dovrà essere messo a disposizione della Direzione Lavori in occasione delle visite in cantiere e sarà custodito dal Direttore Tecnico o da persona di sua fiducia; la tenuta del Giornale ed il suo tempestivo aggiornamento saranno verificati dal Direttore dei Lavori all'atto dell'emissione di ogni Stato di Avanzamento: in caso di mancato

aggiornamento, il relativo certificato di pagamento non potrà essere emesso fino alla regolarizzazione del Giornale, che sarà accertata ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori;

- k) provvedere alla raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, che dovranno essere presentate alla Direzione dei Lavori; in occasione dell'emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori; le fotografie dovranno essere effettuate all'inizio dei lavori, durante la loro esecuzione e ad ultimazione avvenuta, con particolare attenzione alle fasi lavorative non più visibili una volta ultimata la lavorazione stessa. Le fotografie saranno del formato richiesto dalla Direzione dei lavori e di ciascuna di esse saranno consegnate una copia, unitamente alla negativa o al CD se in formato digitale. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico; in caso di mancata presentazione di tale documentazione, o qualora la documentazione stessa non sia sufficiente ad illustrare le lavorazioni svolte, il relativo certificato di pagamento non potrà essere emesso fino all'integrazione della documentazione, che sarà accertata ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori;
- l) provvedere al risarcimento di danni di ogni genere, o al pagamento di indennità, a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- m) provvedere alla manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che trascorrerà dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo, o alla consegna e/o occupazione anticipata. Tale manutenzione comprende tutti quei lavori di riparazione dei danni che

si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore;

- n) tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il scarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;
- o) farsi carico del pagamento delle tasse e accollarsi ogni altro onere per concessioni comunali (di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili inerenti il cantiere, ecc.), nonché del pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e ai mezzi d'opera da impiegarsi ed eventuali diritti per l'allaccio provvisorio alla fognatura comunale e per l'allaccio ENEL, nonché la fornitura dell'acqua potabile per tutta la durata dei lavori;
- p) presentare i certificati emessi da parte delle ditte fornitrici dei materiali comprovanti la corrispondenza degli stessi alle caratteristiche richieste;
- q) assicurare la pulizia quotidiana del cantiere e delle relative vie di transito con il personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da eventuali ditte subappaltatrici presenti in cantiere;
- r) provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria completa responsabilità al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché provvedere alla buona conservazione e alla perfetta custodia dei materiali, anche forniti dal Committente, e dei manufatti;

- s) provvedere altresì, entro 15 giorni dalla data del Certificato di Ultimazione dei lavori, allo sgombero dei materiali, dei mezzi d'opera e degli impianti di sua proprietà.
5. L'esecutore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
 6. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
 7. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. L'impresa dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati e di ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori, ha tenuto conto nell'accettare l'affidamento delle opere mediante la sottoscrizione del presente contratto.

ARTICOLO 10 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni

vigenti e a quanto riportato all'art. 23 del CSA parte prima.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni, che sono eseguite, sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale ed i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante.
5. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del capitolato speciale di appalto

ARTICOLO 11 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 e all'art. 149 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del DM 49/2018, le stesse verranno concordate e

successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. L'elenco dei prezzi unitari è vincolante per la sola valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 12 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

E' prevista l'anticipazione del prezzo a favore dell'Appaltatore nella misura del 20% sul valore del contratto di appalto, ai sensi e con le modalità dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 13 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori, per l'importo e con le modalità stabilite nell'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto.
2. Ai sensi dell'art. 113-bis del D.lgs. 50/2016, l'emissione del certificato di pagamento avviene entro sette giorni dall'adozione dello stato di avanzamento lavori. Il pagamento della rata di acconto verrà effettuato entro il termine di 60 giorni dall'emissione del relativo stato di avanzamento lavori. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo, previa consegna della fidejussione a garanzia del saldo di cui all'art. 103 c. 6 del D.Lgs 50/2016.

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
4. Tutti i pagamenti a favore dell'Impresa saranno pertanto effettuati mediante bonifico sul seguente c/c dedicato _____
5. L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla USL ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporteranno i seguenti codici **CUP F91B16000620003 CIG 81137920FA** e saranno registrati sul suddetto conto corrente dedicato e, salvo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della citata legge.

ARTICOLO 14 – INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

1. Qualora il pagamento delle rate di acconto non avvenga entro il termine di sessanta giorni fissato al precedente articolo, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi moratori a partire dal giorno successivo.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito per causa imputabile alla Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, spettano all'esecutore gli interessi semplici di mora su base giornaliera, al tasso di interesse applicato dalla BCE, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell'8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine di sessanta giorni, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, ai sensi del

D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, spettano all'esecutore gli interessi semplici di mora su base giornaliera, al tasso di interesse applicato dalla BCE, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell'8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora.

4. Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
5. E' previsto il pagamento diretto ai subappaltatori e, pertanto, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all'esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

ARTICOLO 15 – COLLAUDO E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi dell'art. 229, comma 3, ultimo periodo, del DPR 207/2010 e s.m.i.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi d'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; in tal caso, per le opere consegnate, cessa l'obbligo di cui al periodo precedente.

ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutte le ipotesi e con le modalità di cui agli articoli 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) grave inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità od inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da

- pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza grave dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;
 - i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari, che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. E' altresì facoltà della stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste dal codice civile e dalla vigente normativa di settore.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Perugia.
2. È esclusa la facoltà di ricorso all'arbitrato.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 18 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice, sono obbligati a rispettare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le

parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, con particolare riguardo all'articolo 30, c. 5 e articolo 105, c. 16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Come previsto dall'articolo 105, c. 9 e c.16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il pagamento del corrispettivo è subordinato all'acquisizione del "DURC" e della congruità della manodopera.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al punto 1, si applica l'art. 30, c.5 del codice.

ARTICOLO 19 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'appaltatore deve depositare presso la stazione appaltante, prima della consegna dei lavori:
 - ✓ il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - ✓ un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di coordinamento e sicurezza;
 - ✓ documentazione di cui all'allegato XVII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ARTICOLO 20 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA - – CLAUSOLA

RISOLUTIVA ESPRESSA

E' stata richiesta la regolarità delle certificazioni antimafia, disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218: Comunicazione Prot. n. _____ che risulta tuttora in corso di istruttoria. Nel rispetto dell'art. 3 della L. 120/2020, il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'eventuale comunicazione antimafia interdittiva.

ARTICOLO 21 – SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla disciplina di gara.
3. L'Azienda sanitaria corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite in subappalto, salvo diverse indicazioni contenute nel contratto di subappalto.

ARTICOLO 22 – GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE

DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria definitiva, ai sensi dell'art. 103 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, mediante Polizza fidejussoria n. 06/01/21/3091875 (Prot. USL n.0186817 del 14/10/2021). La garanzia deve essere integrata ogni volta che la

stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

2. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ARTICOLO 23 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

1. Ai sensi dell'articolo 103, c.7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione per danni subiti dalla stazione appaltante, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del collaudo provvisorio, con Polizza numero 40010293001413 emessa da TUA Assicurazioni spa (Prot. USL n.0186817 del 14/10/2021).
3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, Polizza numero 40010293001413 emessa da TUA Assicurazioni spa (Prot. USL n.0186817 del 14/10/2021).

ART. 24 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Si intende espressamente richiamato e sottoscritto il programma dei lavori, ancorché non materialmente allegato al presente contratto.

ARTICOLO 25– CONTROLLI E VERIFICHE

Si intendono espressamente richiamate, sottoscritte ed accettate tutte le verifiche,

prove, controlli e quanto altro indicato e riportato nei capitolati tecnici prestazionali, ancorché non materialmente allegati al presente contratto.

ARTICOLO 26 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.
2. L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla USL ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3, c. 8 della L. 136/2010. In tutti i casi in cui le transazioni ex art. 3 della Legge 136/2010, vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Posteitaliane Spa, il presente contratto verrà immediatamente risolto.
3. In applicazione della stessa legge, l'appaltatore è obbligato ad inserire analoghe clausole nei contratti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese coinvolte alla realizzazione dell'appalto, a pena di nullità assoluta di tali contratti.

ARTICOLO 27– CODICE DI COMPORTAMENTO

Il soggetto incaricato prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR 62/2013 e si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può costituire causa di risoluzione del presente disciplinare.

ARTICOLO 28 – PATTO DI INTEGRITA'

Il Patto di integrità di cui al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (**ALL. A**).

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 29 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E

TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

La presente scrittura privata è composta da n. ___ pagine interamente scritte, oltre la presente fin qui, escluse le sottoscrizioni.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto

Per L'Impresa Il Sig (firmato digitalmente*)

Per il Direttore Generale - Il Dirigente Delegato

(firmato digitalmente*)

Le parti espressamente dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto ed ai sensi dell'art. 1341 c.c., di approvare specificamente quelle di cui all'Articolo 6 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, Articolo 7 – Penale per i ritardi, Articolo 9 – Oneri a carico dell'appaltatore e

opere opzionali, Articolo 13 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo, Articolo 16 – Risoluzione del contratto, Articolo 17 – Controversie, Articolo 18 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza, Articolo 26 Clausola risolutiva espressa.

Per L'Impresa Il Sig (firmato digitalmente*)

Per il Direttore Generale - Il Dirigente Delegato

(firmato digitalmente*)

*Documento con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.lgs n. 82/2005

U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi
Via Guerriero Guerra, 17 Perugia

PATTO DI INTEGRITA' TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 1

E
L'IMPRESA LA TORRE COSTRUZIONI SRL

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE AZIENDALI, SUDDIVISA IN N. 9 LOTTI AUTONOMI:

**LOTTO 5 - INTERVENTO N. 32.A ADP "RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'EX PADIGLIONE MASSARI (PERUGIA) PER REALIZZAZIONE SEDE DEI SERVIZI CITOLOGIA, FARMACEUTICO ED AMBULATORI DELL'AREA DISTRETTUALE DEL PERUGINO"
CUP F91B16000620003 CIG 81137920FA CUI L03301860544201700007**

Questo documento costituisce parte integrante del contratto relativo alla gara in oggetto, tra l'Azienda USL Umbria 1 e La Torre Costruzioni srl

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e l'operatore economico di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del contratto in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.

Il sottoscritto operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto nell'appalto, od ai loro familiari, ivi compresi gli affini entro il secondo grado, durante la fase di esecuzione del contratto e nei tre anni successivi alla conclusione del contratto stesso.

U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi

Via Guerriero Guerra, 17 Perugia

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- ✓ risoluzione o perdita del contratto;
- ✓ escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- ✓ escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- ✓ responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- ✓ responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- ✓ esclusione del concorrente dalle gare d'appalto indette dall'Azienda USL Umbria 1 per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Documento allegato al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione adottato con Delibera del Direttore Generale n. 117/2018

IL DIRIGENTE

L'APPALTATORE